

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 20 luglio 2023

Oggetto: Convenzione speciale per l'accesso telematico ai servizi dell'Agenzia delle Entrate per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"* e in particolare l'art. 1, comma 2, dello stesso;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata, Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020, in particolare, l'articolo 6 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD);

Visto l'articolo 1, comma 5, del Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81 secondo cui *"L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzo commerciale dei dati ipotecari e catastali,*

Il Commissario Straordinario

su base convenzionale” rinviando ad apposito decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio la definizione delle modalità attuative dell’accesso medesimo;

Visto il Decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2014, il quale prevede all’articolo 5 che *“Dal 1° gennaio 2008 l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale è consentito dall’Agenzia del territorio, su istanza di parte, mediante la stipulazione di apposita convenzione”*, conformemente allo schema allegato al Decreto;

Visto l’articolo 8, comma 1, del Decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2014 il quale prevede la possibilità di stipulare convenzioni speciali con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle disposizioni previste dal capo III del decreto stesso;

Visto l’articolo 6, comma 5 ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale dispone che *“Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, per l’assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalità telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio”*;

Visto l’articolo 23-quater del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui dal 1° dicembre 2012 l’Agenzia del Territorio è incorporata nell’Agenzia delle entrate che, dalla predetta data, esercita le funzioni e i compiti facenti capo all’Ente incorporato;

Visto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 24383 del 26 gennaio 2021 recante le modalità di consultazione delle banche dati catastali;

Visto il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, il quale, all’art. 2, comma 1, lett. b) n. 2 prevede, fra i requisiti per l’accesso alla misura del Reddito di cittadinanza, il possesso di *“un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000”* e all’articolo 5, comma 5, ultimo periodo fa salva in capo all’INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda;

Visto il Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, recante *“Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”*, il quale all’articolo 2, comma 2, lett. b), n. 3), prevede, tra i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024, il possesso di *“un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000”* e all’articolo 4 prevede che il riconoscimento della suddetta misura avvenga ad opera dell’INPS previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti;

Preso atto che la *Piattaforma SISTER* è la piattaforma tecnologica dell'Agazia che, nel rispetto della normativa vigente, consente la consultazione telematica da parte di soggetti pubblici o privati delle banche dati ipotecarie e catastali;

Preso atto che l'attivazione delle utenze per l'accesso alla Piattaforma SISTER, come previsto dal Decreto dell'Agazia del Territorio 4 maggio 2007, come modificato del Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate del 17 dicembre 2014, comporterebbe un onere economico pari a 15,00 euro per ogni credenziale di accesso;

Atteso tuttavia che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto del Direttore dell'Agazia del Territorio 4 maggio 2007, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate del 17 dicembre 2014, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 5-ter, del citato decreto-legge n. 16/2012, per la sottoscrizione di una Convenzione speciale per l'accesso telematico da parte dell'Istituto ai servizi dell'Agazia delle Entrate per la consultazione, in esenzione da tributi e senza ulteriori oneri a carico dell'Inps, delle banche dati ipotecaria e catastale, in deroga a quanto previsto dal Capo III del suddetto Decreto dell'Agazia del Territorio 4 maggio 2007, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agazia del 17 dicembre 2014;

Considerato che nel testo convenzionale è stata prevista l'attribuzione, in esenzione da tributi e senza ulteriori oneri a carico dell'Inps, di un numero di credenziali di accesso alla *Piattaforma SISTER* pari a mille;

Preso atto che l'Agazia procederà all'attivazione delle credenziali di accesso successivamente alla sottoscrizione della Convenzione ed a seguito del ricevimento della comunicazione dei riferimenti del Responsabile della gestione del collegamento individuato dall'Inps;

Considerato che qualsiasi modifica o integrazione delle pattuizioni contenute nella Convenzione, che si rendesse opportuna o necessaria anche per effetto di sopravvenute disposizioni normative o di ulteriori esigenze tecnico-operative, dovrà essere congiuntamente approvata in specifici atti integrativi;

Preso atto che la Convenzione ha durata quinquennale dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovo espresso per la medesima durata;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.*";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di adottare la Convenzione speciale per l'accesso telematico ai servizi dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Micaela Gelera



Convenzione speciale per l'accesso telematico ai servizi dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale

TRA

L'Agenzia delle entrate (di seguito denominata anche "Agenzia"), con sede legale in Roma, Via Giorgione 106 - Codice Fiscale 06363391001 - rappresentata dal Vicedirettore Capo Divisione Servizi, dott. Paolo Savini, giusta delega del Direttore dell'Agenzia prot. n. RU 148789 del 1° aprile 2020

E

l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito denominato "Inps" o, congiuntamente all'Agenzia, "le Parti"), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21 - C.F. 80078750587, rappresentato dal Commissario Straordinario, dott.ssa Micaela Gelera

PREMESSO CHE:

- a) l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, stabilisce che *"L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzo commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ..."*, rinviando ad apposito decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio la definizione delle modalità attuative dell'accesso medesimo;
- b) con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, come modificato dal provvedimento del 17 dicembre 2014, di seguito "Decreto", sono state stabilite le modalità di accesso al sistema telematico per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale;
- c) l'articolo 5 del Decreto stabilisce che *"Dal 1° gennaio 2008 l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale è consentito dall'Agenzia del territorio, su istanza di parte, mediante la stipulazione di apposita convenzione, [...]"*;
- d) l'articolo 8, comma 1, del Decreto prevede la possibilità di stipulare convenzioni speciali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle disposizioni previste dal capo III del Decreto stesso;
- e) l'articolo 6, comma 5 *ter*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che *"Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, per l'assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalità telematiche e su base"*

convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio”;

- f) il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 24383/2021 del 26 gennaio 2021 reca le modalità di consultazione delle banche dati catastali;
- g) ai sensi dell'articolo 23-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia del Territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate che, dalla predetta data, esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato;
- h) l'Inps, per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, ha richiesto di essere abilitato a collegarsi al sistema informativo dell'Agenzia per l'accesso al servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale;
- i) l'Inps rientra tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- j) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 5-ter, del citato decreto-legge n. 16/2012;
- k) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca norme in materia di “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- l) il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- m) il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- n) il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 reca le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Definizioni

- 1. Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
 - a) *Convenzione*: il presente atto convenzionale;
 - b) *Decreto*: il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, come modificato dal provvedimento 17 dicembre 2014;
 - c) *Piattaforma SISTER*: piattaforma tecnologica dell'Agenzia per la consultazione per via telematica da parte di soggetti pubblici o privati delle banche dati ipotecarie e catastali, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione;

- d) *Codice*: il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 139/2021;
- e) *Regolamento UE*: il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. La presente *Convenzione* disciplina l’accesso telematico, tramite *piattaforma* SISTER, da parte dell’Inps ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale dell’Agenzia.
2. La specifica abilitazione degli utenti ai servizi di cui al comma 1 avviene a cura del “*Responsabile della gestione del collegamento*” di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3

Gratuità dell’accesso ai servizi

1. Ai sensi dell’articolo 8 del Decreto e dell’articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge n. 16/2012, l’Inps ha accesso alle banche dati e ai servizi di cui all’articolo 2 per fini istituzionali, in esenzione da tributi.
2. Non si prevedono ulteriori oneri a carico dell’Inps.

Articolo 4

Responsabile della gestione del collegamento e utenti

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella *Convenzione*, l’Inps individua, tra i propri dipendenti, un “*Responsabile della gestione del collegamento*”, quale soggetto di riferimento per le comunicazioni gestionali e tecniche con l’Agenzia, nonché soggetto responsabile dell’abilitazione/disabilitazione degli utenti.
2. Il “*Responsabile della gestione del collegamento*” individua, per conto dell’Inps e tra i dipendenti della stessa, gli utenti autorizzati ad accedere ai servizi di cui all’articolo 2.
3. I riferimenti del Responsabile della gestione del collegamento individuato dall’Inps sono comunicati all’Agenzia attraverso l’invio, con le modalità di cui all’articolo 13, di una comunicazione con le seguenti informazioni:
 - a) cognome, nome, data di nascita, provincia e comune di nascita, codice fiscale;
 - b) numero di telefono e indirizzo di posta elettronica.
4. L’eventuale sostituzione del Responsabile della gestione del collegamento deve essere tempestivamente comunicata all’Agenzia, con le medesime modalità di cui al precedente comma 3.

Articolo 5

Attivazione dei servizi

1. L'Agenzia, a seguito del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, procede all'attivazione dei servizi, con una dotazione pari a mille credenziali di accesso.
2. L'assegnazione di dette credenziali agli utenti avviene a cura del "Responsabile della gestione del collegamento".
3. L'Inps ha facoltà di chiedere all'Agenzia, con le modalità di cui al successivo articolo 13, la fornitura di ulteriori credenziali di accesso ai servizi.

Articolo 6

Gestione dei sistemi informativi

1. L'Agenzia ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia ha, altresì, facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni o interruzioni dei servizi che si rendano all'uopo necessarie e che non sono preventivamente programmabili ovvero che dipendano da eventi non imputabili alla stessa.

Articolo 7

Livelli di Servizio

1. L'Agenzia, nell'esecuzione dei servizi oggetto della *Convenzione*, si impegna al pieno rispetto dei livelli di servizio indicati sul proprio sito internet.

Articolo 8

Utilizzazione dei dati

1. Inps accede alle banche dati e utilizza le informazioni assunte e i documenti ottenuti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

Articolo 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del *Regolamento UE* e dal *Codice* nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, esclusivamente per le finalità della *Convenzione* e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. In particolare, le Parti si impegnano:
 - a) a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del

Regolamento UE ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione della presente convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;

- b) a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato;
 - c) ad assicurare, che i dati non saranno divulgati, comunicati - fatti salvi gli obblighi di legge - ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti;
 - d) all'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi;
 - e) a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
3. Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della *Convenzione*, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione della stessa, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla relativa gestione e agli obblighi legali e fiscali ad essa correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
4. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all' articolo 13 del Regolamento UE.
5. Le Parti possono pubblicare le informazioni relative alla *Convenzione*, anche per estratto, tramite i rispettivi siti internet istituzionali, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
6. L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione della presente Convenzione.
7. I Responsabili della protezione dati personali sono:
- per l'Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
 - per l'Inps il dott. Adriano Morrone, il cui dato di contatto è responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.
8. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
9. Le Parti assicurano la comunicazione reciproca e tempestiva per i casi di violazioni di dati o gli incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei prescritti termini, ciascun Titolare coinvolto possa effettuare la dovuta notifica della violazione dei dati personali

al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all'Interessato, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento.

Articolo 10

Obbligo di riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione della *Convenzione*, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del *Regolamento* e del *Codice*.
2. I dati e le informazioni di cui al comma precedente non possono essere divulgati in alcun modo e non possono essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della *Convenzione* e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non possono essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella *Convenzione*.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Articolo 11

Responsabilità

1. L'Agenzia rende disponibili le informazioni come risultano al momento dell'interrogazione e non assume alcuna responsabilità per gli omessi o tardivi aggiornamenti del sistema che non dipendono dalla stessa.

Articolo 12

Sospensione dei servizi

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere i servizi, a seguito di comunicazione con le modalità di cui al successivo articolo 13, in caso di mancata ottemperanza degli obblighi o inosservanza dei divieti previsti in *Convenzione*, ferme restando eventuali responsabilità civili, amministrative, contabili e penali. I servizi saranno riattivati a seguito di verifica documentata della rimozione delle cause che ne hanno comportato la sospensione.

Articolo 13

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni tra le Parti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione della *Convenzione* dovranno essere effettuate per iscritto e inviate all'altra Parte tramite posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di seguito indicati:

- per l’Agenzia: Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione - Settore Versamenti e rapporti con gli enti esterni - Ufficio Strategia dei rapporti con enti, PEC agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it;
- per l’Inps: PEC: dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it; dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it.

Articolo 14

Durata, decorrenza e recesso

1. La *Convenzione* ha durata quinquennale dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovo espresso per la medesima durata mediante comunicazione via PEC.
2. Le Parti possono inoltre recedere dalla *Convenzione* mediante comunicazione via PEC da inviare alla controparte con 60 giorni di preavviso.

Articolo 15

Modifiche e integrazioni

1. Le Parti convengono che qualsiasi modifica e/o integrazione delle pattuizioni contenute nella *Convenzione*, che si rendesse opportuna o necessaria anche per effetto di sopravvenute disposizioni normative o di ulteriori esigenze tecnico-operative, dovrà essere congiuntamente approvata in specifici atti integrativi.
2. Fermo quanto sopra stabilito, le parti, tenuto conto dei vantaggi reciproci in termini di gestione del ciclo di vita dell’utenza, concordano circa l’opportunità di implementare sistemi di accesso in identità federata.
3. A tal fine, successivamente alla stipula della *Convenzione* ed all’attivazione delle utenze previste, si impegnano a porre in essere le attività e le verifiche tecniche utili allo sviluppo ed attuazione dell’identità federata nonché alla redazione di apposito documento tecnico integrativo che comprenda anche gli aspetti di sicurezza nonché di gestione del ciclo di vita delle utenze.

Agenzia delle entrate
Il Vicedirettore
Capo Divisione Servizi
(Paolo Savini)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Il Commissario Straordinario
(Micaela Gelera)

Convenzione sottoscritta con firma digitale